



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO V – FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE 2° GRADO
VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;
PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

CP 188

Torino, 21 agosto 2018

DD.SS. ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO
TORINO E CITTÀ METROPOLITANA

Oggetto: Convocazione accentrata graduatorie di istituto e chiarimenti ITP

Si comunica che quest'Ufficio sta valutando anche per l'anno scolastico 2018/19 la fattibilità tecnica e organizzativa di **una procedura di convocazione accentrata per le graduatorie di istituto per le scuole di ogni ordine e grado**, con l'obiettivo di coprire in tempi ristretti i posti disponibili in organico di diritto e di fatto.

Al fine di un intervento omogeneo sulle graduatorie di istituto di II e III fascia delle scuole secondarie di II grado relativamente all'inserimento dell'ITP si precisa quanto segue, anche in relazione a quanto comunicato con le precedenti note in materia.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4503 del 23 luglio 2018 si è pronunciato nel merito sancendo definitivamente la questione del valore abilitante del diploma di ITP, dichiarando che in assenza di specifica abilitazione conseguita attraverso percorsi abilitanti dedicati, non è possibile collocare in seconda fascia della Graduatorie di circolo e di istituto i docenti muniti del solo diploma. Tale sentenza è immediatamente esecutiva solo per coloro che avevano promosso il ricorso specifico oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato.

Tale orientamento favorevole all'Amministrazione e il divieto di estensione del giudicato sfavorevole all'Amministrazione impone un'attenta valutazione della questione. Infatti a tal proposito si ricorda che l'art. 1, comma 45, L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha sancito il divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. Infatti anche il comma 132 della legge 30 dicembre





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO V – FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE 2° GRADO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

2004 n. 311 dispone che *"salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche"*.

La norma ricalca precedenti norme (art.22, comma 34 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, art.1, comma 46 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, art.24 della legge 17 maggio 1999 n. 144, art.23, comma 3 della legge 28 dicembre 2001 n. 448), che hanno vietato o subordinato a rigorosi presupposti l'esercizio del potere delle amministrazioni pubbliche in materia di pubblico impiego di estendere gli effetti del giudicato a soggetti diversi dai ricorrenti originari. Tali divieti sono giustificati, oltre che dalla regola generale sancita dall'art.2909 c. c., da esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Sulla questione è di recente intervenuta la Sezione I del Consiglio di Stato, che, col parere n. 7755 del 30 giugno 2004 emesso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha ritenuto pienamente legittimo il rigetto da parte di una pubblica amministrazione di una richiesta di ampliare gli effetti di un giudicato del Consiglio di Stato.

Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 29 gennaio 2016, n. 362; secondo il collegio giudicante non può ravvisarsi a carico della Amministrazione un obbligo giuridico di estendere gli effetti del giudicato a soggetti estranei alla lite; essendo questo un potere ampiamente discrezionale, a fronte del quale pertanto non sussiste un diritto soggettivo a tale estensione. (ex multis, Cons. Stato, VI, 10 ottobre 2005, n. 5457)

Questo Ufficio sta, pertanto, approfondendo la portata della sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, soprattutto con riguardo agli inserimenti effettuati





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO V – FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE 2° GRADO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

senza alcun provvedimento giurisdizionale e quindi in base alla presentazione di un ricorso (Es. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al TAR non ancora discusso nemmeno in fase cautelare).

Alla luce di tali premesse e al fine di evidenziare l'esito favorevole o sfavorevole per l'amministrazione dei ricorsi relativi all'inserimento in II fascia di istituto degli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP) si forniscono le seguenti indicazioni.

Si ribadisce che lo scioglimento della riserva dei ricorrenti ITP è possibile solo al momento in cui la relativa sentenza passa in giudicato, quindi pronunciandosi in via definitiva sulla questione.

Tale situazione si realizza in una delle seguenti due ipotesi:

- 1) la sentenza è stata impugnata e si sono conclusi tutti i gradi di giudizio (quindi occorre sentenza di merito del Consiglio di Stato), e quindi la decisione non è più impugnabile.
- 2) la sentenza del TAR Lazio non viene impugnata nei termini stabiliti dalla legge.

La consultazione periodica del sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/> è indispensabile al fine di procedere con il depennamento dalla II fascia delle graduatorie di istituto (esito del contenzioso favorevole all'amministrazione) o allo scioglimento della riserva (esito del contenzioso in via definitiva sfavorevole all'amministrazione).

Al fine di evidenziare lo stato dei ricorsi presentati al TAR Lazio occorre andare al link <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

Cliccare in alto su TAR, TAR Lazio – Roma, poi cliccare su attività istituzionali.

Link diretto

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/mainAreaPubblica.jsp?_afWindowMode=0&n=1&attivita=tar_rm&_afLoop=527995688539465&_adf.ctrl-state=1eca7r9t1_4

Cliccare sui ricorsi e inserire Anno e numero RG.





Per verificare se è stato proposto appello occorre andare su <https://www.giustizia-amministrativa.it/> , cliccare su decisioni e pareri in alto a destra, poi cliccare su "Ricerca decisioni e pareri della GA"; cliccare su Accedi al motore di Ricerca, inserire nella finestra gli estremi della sentenza (a titolo esemplificativo 09234/2017 Tar Lazio), cliccare su Cerca; nel risultato che appare occorrerà quindi cliccare su Verifica appello.

Per la ricerca sentenze o altri provvedimenti del Consiglio di Stato, partendo dal numero di RG, occorre andare sul sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

Cliccare su Consiglio di Stato, poi attività giurisdizionale e poi Udienze e Ricerche

Link diretto

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/mainAreaPubblica.jsp?_afWindowMode=0&n=1&attivita=cds&_afLoop=527289900855835&_adf.ctrl-state=136ipfzdx5_4

Cliccare sui ricorsi e inserire Anno e numero RG.

Per una corretta ed esaustiva valutazione della questione inoltre si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo a individuare gli aspiranti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto in virtù di presentazione di solo ricorso (Presidente della Repubblica o TAR Lazio), senza che tale ricorso sia stato seguito da una pronuncia (ordinanza o sentenza) sfavorevole all'Amministrazione. Tale attività di verifica e individuazione dovrà esser svolto **solo dalle scuole capofila** che hanno gestito a SIDI la domanda dell'aspirante.

I dati identificativi degli aspiranti che rientrano nelle summenzionate caratteristiche dovranno essere inviati entro il 31 agosto 2018 esclusivamente dalle scuole capofila (si ribadisce che è la scuola che ha gestito la domanda dell'aspirante e non le altre 19



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO V – FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE 2° GRADO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

scuole) a quest'Ufficio all'indirizzo di posta elettronica
giammarco.zangari1@istruzione.it secondo il prospetto excel allegato.

Saranno fornite successivamente indicazioni sul trattamento dal punto di vista amministrativo di tale tipologia di aspiranti.

Per maggiore chiarezza espositiva si precisa che quest'Ufficio non è interessato ad acquisire i dati relativi agli aspiranti inseriti con riserva per ordinanza o sentenza; per tali aspiranti dovranno essere oggetto di verifica tramite il sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/>, secondo le indicazioni summenzionate.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Stefano Suraniti

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

